

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/615 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2020  
recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 5 maggio 2020**

*Articolo 1*

A decorrere dal 5 maggio 2020, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2020.

**ALLEGATO I**

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 applicabili a decorrere dal 5 maggio 2020**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio all'importazione (1) (2) (EUR/t)
1001 11 00	FRUMENTO (grano) duro da seme	0,00
1001 19 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità media, diverso da quello da seme	0,00
	di qualità bassa, diverso da quello da seme	0,00
ex 1001 91 20	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 99 00	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 10 00	SEGALA da seme	10,40
1002 90 00	SEGALA non destinata alla semina	10,40
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	10,40
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (3)	10,40
1007 10 90	SORGO da granella, diverso da quello ibrido destinato alla semina	10,40
1007 90 00	SORGO da granella, diverso dal sorgo destinato alla semina	10,40

(1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010, l'importatore può beneficiare di una diminuzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo (al di là dello stretto di Gibilterra) o sul Mar Nero e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;

— 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e se le merci giungono nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico.

(2) Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 [frumento (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme], 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

**ALLEGATO II**

**Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I**

1. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

		(EUR/t)
	Frumento tenero (1)	Granturco
Borsa	Minneapolis	Chicago
Quotazione	184,185	113,614
Premio sul Golfo	—	21,584
Premio sui Grandi Laghi	41,446	—

(1) Premio positivo di 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2. Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico – Rotterdam:	11,434
Spese di nolo: Grandi laghi – Rotterdam:	37,737